Sentenza n. 201/**2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott. Andrea Costa I referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37589** del registro di segreteria, nei confronti di:

CAMPANALE Cosimo (CMPCSM58T27B180G), nato a Brindisi il 27.12.1958, residente a Brindisi alla via Torre Testa n. 121, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Leonardo MACI, con studio in Brindisi in viale Commenda n. 2 (PEC: maci.marioleonardo@coabrindisi.legalmail.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 – con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti – il giudice relatore Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. Fernando Gallone, l'Avv. Mario Leonardo MACI per la parte convenuta, come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 6 maggio 2024 e notificato mediante pec in data 13 maggio 2024 e per mezzo dell'ufficiale

giudiziario presso il Tribunale di Brindisi in data 16.05.2024, ha convenuto in giudizio il sig. Cosimo Campanale per sentirlo condannare al risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 13.444,47 oltre accessori in favore della Regione Puglia, di cui euro 4.481,49 a titolo di danno patrimoniale ed euro 8.962,98 relativi al danno all'immagine.

Tale richiesta afferisce alla condotta di falsa attestazione di presenza – per complessive 173 ore e 58 minuti – in ufficio da parte del dipendente, in servizio presso l'Ufficio Servizio Debito, Rendimento e Bilancio della sede regionale di Brindisi, nel periodo ricompreso tra il 16 luglio ed il 15 novembre 2018, condotta la cui illiceità in ambito penale è stata accertata con sentenza, passata in giudicato, n. 293/2022 del GUP presso il Tribunale di Brindisi, emanata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Il P.M. ha perciò proceduto a chiamare in giudizio il predetto, contestandogli l'integrazione di una fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale e all'immagine, ai sensi dell'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dal decreto legislativo n. 150 del 2009, a mente del quale il dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto, a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

2. Avendo il predetto convenuto richiesto, in sede di costituzione in giudizio, di essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso ai sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.) – con allegato

il parere favorevole del pubblico ministero espresso in data 21.05.2024 – è stata, quindi, fissata, per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 130, comma 5, C.G.C., l'udienza camerale del 3 luglio 2024.

3. – All'esito di tale udienza con decreto n. 9/2024 è stato deliberato di accogliere la richiesta di rito abbreviato del sig. Campanale ed è stato stabilito il termine perentorio di 30 giorni per la parte convenuta per il versamento, in unica soluzione, dell'importo di euro 6.722,24 – di cui euro 4.481,49 quale risarcimento integrale del danno patrimoniale ed euro 2.240,75 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, disponendo il deposito della relativa prova in segreteria (comprensiva della reversale d'incasso emessa dall'Amministrazione danneggiata); contestualmente, è stata fissata l'udienza odierna in camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare versamento della somma determinata.

4. - Il 06.08.2024 parte convenuta, per mezzo della propria difesa, richiamati i dettami del citato decreto n. 9/2024 con cui questa Corte ha accolto la richiesta di rito abbreviato proposta da Campanale Cosimo, ha comunicato di avere ritualmente provveduto al pagamento di quanto dovuto, depositando la seguente documentazione comprovante l'avvenuto incameramento delle somme sopra indicate da parte della Regione Puglia:

- ricevuta telematica di pagamento;
- pec della Regione Puglia del 06.8.2024;
- reversale di incasso n. 81840 del 05.08.2024.

5. – All'odierna udienza camerale, il rappresentante del P.M. e il difensore del convenuto, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi di legge.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

6. – Non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte del convenuto della somma di euro 6.722,24 in esecuzione del sopra richiamato decreto n. 9/2024, emesso in applicazione dell'art. 130, comma 6, C.G.C., onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna del Campanale alle spese di sentenza, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37589** del registro di segreteria, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di sentenza, che si liquidano con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il relatore-estensore Il Presidente

(Marcello Iacubino) (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 14/10/2024

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 151,50.
Il Funzionario
Francesco Gisotti